

COMUNE DI GRIGNASCO  
(Provincia di Novara)  
REGOLAMENTO

SERVIZIO DISCARICA MATERIALI INERTI DI 2<sup>a</sup> CATEGORIA TIPO A

PARTE 1<sup>a</sup> - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1) ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Il servizio di discarica per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali, classificata come di 2<sup>a</sup> categoria di tipo A, è assunto con diritto di privativa dal Comune, che vi provvede direttamente o mediante concessione a norma degli articoli 1 del R.D. 15.10.1925 n. 2578, 9 della legge 20.03.1941 n. 366, art 8 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915, art. 29 della L.R. 59/95 e combinato art. 22 della legge 08.06.1990 n. 142.

ART. 2) MODALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente regolamento comprende:

a) - stoccaggio definitivo e ritiro dei rifiuti speciali inerti secondo la classificazione di cui al punto 3) dell'art. 2 del D.P.R. 915/1982 e della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 punto 4.2.3.1. di seguito elencati:

- sfridi di materiale da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
- materiali ceramici cotti;
- vetri di tutti i tipi;
- rocce e materiali litoidi da costruzione.

E' comunque vietato nell'ambito della discarica:

- lo scarico di materiale di rifiuto in acqua;
- ogni forma di cernita naturale;
- il deposito di scorie non completamente estinte,
- l'incenerimento di materiale di rifiuto di qualsiasi tipo.

Il servizio di cui alla lettera a) dovrà essere eseguito in modo da poter disporre, per le operazioni di scarico di due diverse zone e precisamente:

- 1) per materiali inerti di demolizione;
- 2) per materiali terrosi e di scavo.

Possono usufruire del servizio tutti i cittadini e le imprese edili aventi residenza in Grignasco, nonché le imprese esterne operanti, per lavori edili o stradali, eseguiti nell'ambito del territorio del comune di Grignasco.

Gli utenti dovranno quindi presentare, almeno con 24 ore di anticipo, regolare domanda su apposito modulo che verrà fornito dall'ufficio tecnico comunale che, in seguito, provvederà nelle ore di apertura della discarica, direttamente o a mezzo di operaio incaricato, a controllare la qualità e quantità del materiale inerte ed a presenziare alle operazioni di scarico.

E' comunque in facoltà dell'Amministrazione Comunale di modificare le modalità operative del servizio del presente regolamento ove si rendesse necessario, come pure di variarne i limiti già fissati.

ART. 3) CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente regolamento è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso od abbandonato, salvo casi di forza maggiore.



segue pag. 1

**ART. 4) - DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio ha durata a tempo indeterminato fino all'esaurimento della capacità di mc 22.600 di cui all'autorizzazione regionale, a decorrere dalla data di attivazione del servizio medesimo.

**ART. 5) OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI**

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nell'iniziale atto di autorizzazione regionale D.G.R. n. 120-23869 in data 29.03.1993, e successiva deliberazione G.C. n. 194 in data 12.06.1996, dovranno essere osservate le disposizioni di legge e dei regolamenti in vigore e che potessero venire emanati durante il corso del servizio.

**ART. 6) - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Per l'utilizzo della discarica, gli utenti dovranno versare al Comune rispettivamente per ogni metro cubo di materiale inerte depositato la somma di £. 5.000= ( cinquemila).

**ART. 7) REVISIONE DELLA TARIFFA**

La tariffa di cui all'art. 6 potrà essere aggiornata dalla Giunta comunale, qualora si verificasse la necessità di sopperire a maggiori costi di gestione.

**ART.8) PERSONALE IN SERVIZIO**

Per l'espletamento dei servizi di cui al presente regolamento il Comune potrà avvalersi del proprio personale, e per i mezzi non in dotazione, mediante appalto a ditte esterne, ai fini del regolare espletamento del servizio medesimo.

Tutto il personale dipendente o eventualmente esterno, dovrà comunque mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà uniformarsi alle disposizioni, presenti e future, emanate dall'autorità comunale ed agli ordini impartiti.

**ART.9) MACCHINARI ED ATTREZZATURE**

Il comune ai fini dell'utilizzo di mezzi e macchinari non in dotazione di cui al precedente art. 8 del presente regolamento, potrà avvalersi di una Ditta appaltatrice dei mezzi necessari.

La Ditta appaltatrice del servizio, mediante il sistema della licitazione privata di cui all'art. 20 e 21 della legge 109/94 e s.m.i. sulla base dei prezzi unitari riferiti al costo orario, comprensivo dell'operatore, di ogni singolo mezzo richiesto, si dovrà impegnare a far entrare in servizio attrezzature idonee atte a garantire quanto disposto dall'art. 19 della legge 20.03.1941 n.366 e dal paragrafo 4.2.3.1 lett. c) delle disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 D.P.R. 10.09.1982 n.915, emanate con deliberazione 27.07.1984 dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82.

Il Comune autorizza la Ditta appaltatrice all'utilizzo dei mezzi nell'area pubblica interessata senza alcuna formale autorizzazione nè pagamento di oneri di occupazione.

**ART.10) DEPOSITO CAUZIONALE**

La Ditta appaltatrice dei mezzi, prima dell'inizio dell'utilizzo dei mezzi, dovrà prestare la cauzione, pari al 10% del costo annuo derivante, a garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali. La cauzione potrà essere costituita mediante polizza fidejussoria, o nelle altre forme di legge autorizzate.



segue pag. 2

Al termine dell'appalto la cauzione sarà svincolata, salvo i casi di decadenza.

**ART.11) DIVIETO DI SUBCONCESSIONE**

E' fatto divieto alla Ditta appaltatrice di cedere, e subcedere in tutto o in parte, il servizio assunto, sotto pena di rescissione del contratto e refusione dei danni.

**PARTE II° VIGILANZA E CONTROLLO**

**ART.12) CONTROLLO DELL'UFFICIO COMUNALE**

Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo del servizio gestito direttamente, e del lavoro sull'uso dei mezzi da parte della Ditta a mezzo dell'ufficio tecnico comunale e dell'ufficio sanitario dai quali essa dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l'Amministrazione potrà emanare nei riguardi del servizio oggetto del presente regolamento.

**ART.13) SANZIONI**

In caso di gravi inadempienze da parte degli utenti al presente regolamento, verrà applicata la sanzione di cui all'art. 106 del T.U.L.C.P. 03.03.1934 n.383, quando il fatto non costituisca violazione al D.P.R. 10.09.1982 n. 915, fissato nel limite massimo di £. 1.000.000= (unmilione).

L'Applicazione della sanzione sarà comminata con ordinanza del Sindaco previo accertamento e contestazione dell'inadempienza da parte del responsabile della polizia urbana comunale.

In caso di gravi inosservanze degli obblighi contrattuali assunti, (quali ad esempio la mancata esecuzione dell'attività richiesta, l'interruzione del servizio per cause non dovute a forza maggiore) la Ditta appaltatrice del servizio dell'uso dei mezzi, oltre all'obbligo di ripresa degli adempimenti contrattuali che derivano dalla natura regolamentare del presente regolamento, è soggetta, previa accertamento e contestazione, alla medesima sanzione prevista dall'art. 106 e seguenti del T.U. 03.03.1934 n.383, quando il fatto non costituisca violazione al D.P.R. 10.09.1982 n. 915 e s.m.i., fissato nel limite massimo di £. 1.000.0000 (unmilione), con la medesima procedura di cui al comma precedente.

**ART.14) ESECUZIONE D'UFFICIO**

Verificandosi deficienze o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove la Ditta appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, la Giunta comunale avrà la facoltà di ordinare o far eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa i lavori necessari per il regolare andamento del servizio di scarica.

**ART.15) REVOCA DELL'APPALTO**

Il Comune, salvo l'applicazione del disposto dell'art. 16 seguente, può procedere alla revoca dell'appalto nei seguenti casi:

- a) gravi e frequenti violazioni agli obblighi contrattuali non regolati in seguito a diffida formale dell'Amministrazione;



segue pag. 3

- b) arbitrario abbandono da parte dell'impresa dei servizi di cui all'art. 2;
- c) quando la Ditta venisse dichiarata fallita;
- d) quando avesse ceduto ad altri i diritti e gli obblighi relativi al contratto;
- e) quando siano poste a carico del titolare della Ditta appaltatrice, o altri rappresentanti legali della stessa l'adozione di provvedimenti delle autorità in contrasto alla certificazione di cui all'art. 7 della legge 55/90;

### PARTE III° - DISPOSIZIONI

#### ART.16) CONTROVERSIE

Tutte le vertenze, che avessero a sorgere tra il Comune e la Ditta appaltatrice, quale sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa od eccettuate, saranno definite, in caso di mancato accordo fra le parti a seguito di conciliazione del reponsabile del servizio, da un Collegio Arbitrale costituito da un arbitro scelto da ciascuna delle parti e da un terzo scelto di comune accordo, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Novara. Il collegio Arbitrale giudicherà secondo equità seguendo le forme di procedura che riterrà più opportune.

Il lodo reso esecutivo avrà efficacia di sentenza per le parti e le spese di giudizio saranno poste a carico di quella soccombente.

#### ART.17) COOPERAZIONE

E' fatto obbligo al personale dipendente dalla Ditta appaltatrice di segnalare al competente Ufficio tecnico comunale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possono impedire il regolare adempimento del servizio di discarica.

E' fatto altresì obbligo di denunciare immediatamente agli agenti comunali dell'ufficio di polizia urbana qualsiasi irregolarità (getto abusivo di materiale, deposito di rifiuti inerti sulle strade od altro, ecc.....) coadiuvando l'opera degli agenti stessi con l'offrire tutte le indicazioni possibili per l'individuazione del contravventore.

#### ART.18) SPESE

Tutte le spese per l'organizzazione del servizio in appalto sono a carico della Ditta. Sono altresì a suo carico le spese per la tassa di registrazione del contratto, bolli, diritti, ecc.

### PARTE IV° - DESCRIZIONE TECNICA

#### MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO

#### ART. 19) STOCCAGGIO RIFIUTI INERTI

Lo stoccaggio dei rifiuti speciali inerti dovrà essere effettuato dagli utenti con frequenza giornaliera nei giorni fissati dalla Giunta comunale in osservanza del seguente orario di apertura e chiusura della discarica nei giorni dal lunedì al venerdì, sabato e domenica esclusi:

- dalle ore 8,00 alle ore 12,00 dalle ore 14,00 alle ore 18,00; l'orario

Il cancello di accesso alla discarica dovrà essere chiuso nelle ore notturne ed in ogni caso in assenza del personale addetto.

segue pag. 4

Oggetto del servizio sono i rifiuti speciali inerti previsti dal presente regolamento. Gli utenti dovranno porre i rifiuti, con mezzi propri, direttamente in discarica nei centri di raccolta delle due diverse zone di cui al precedente art. 2.

La Ditta appaltatrice è tenuta ad effettuare ogni quindici giorni e comunque su espressa richiesta dell'Amministrazione comunale, con appositi mezzi meccanici, i lavori di livellamento e sistemazione del materiale inerte affluito in discarica, con particolare riferimento alla parte superiore che dovrà in ogni caso essere livellata con cura, onde ridurre al minimo la formazione di pozzi d'acqua nei periodi di pioggia, la pendenza dei versanti dovrà essere tale da favorire lo scorrimento delle acque superficiali e meteoriche.

#### ART.20) CONTROLLO MATERIALE.

Il personale addetto dovrà:

- controllare il materiale che da parte degli utenti affluisce in discarica accertandosi che trattasi di rifiuti speciali inerti come definiti dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 punto 4.2.3.1.;
- verificare la quantità di materiale inerte che l'utente trasporta in discarica previo ritiro della bolletta della pesatura rilasciata dal peso pubblico a carico dell'utente;
- rilasciare all'utente apposita ricevuta staccata da bollettario (madre e figlia) opportunamente predisposto e vidimato dal comune che riporti:
  - a) generalità del trasportatore;
  - b) targa del veicolo;
  - c) quantità del materiale inerte e sua provenienza;
  - d) importo dovuto;
  - e) orario di ingresso;
- consegnare al comune il bollettario contenenti le madri delle bollette rilasciate settimanalmente unitamente alle bolle di pesatura, con esclusione del materiale pervenuto con motocarro per il quale si deroga dalla pesatura, al fine di provvedere all'incasso delle somme dovute.

#### PARTE V - DISPOSIZIONI VARIE

##### ART. 21) MATERIALE DELLA DITTA APPALTATRICE

Tutti i materiali di cui all'art. 9 di proprietà della Ditta appaltatrice dovranno essere mantenuti, a cura e spese della concessionaria, in perfetto stato di efficienza.

##### ART. 22) INIZIO DEL SERVIZIO

L'espletamento del servizio di discarica avrà inizio su determinazione dell'Amministrazione comunale, previa acquisizione ed in osservanza delle prescritte autorizzazioni previste per legge.

##### ART. 23) RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, ai provvedimenti autorizzativi di cui al precedente art. 5 del presente regolamento, nonché alle norme regolamentari comunali.

